

n° 8 di rep. scritture private

4078130244



Storato

Storato

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VAL LIONA E LA SOCIETA' D.T.L. TELECOMUNICAZIONI S.R.L., PER LA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI UN TERRENO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI.**

Il giorno 09 (nove) del mese di luglio dell'anno 2019, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di Legge, tra:

- **COMUNE DI VAL LIONA** (codice fiscale e partita IVA n° 04078130244) con sede in Val Liona (VI), Piazza Marconi n° 1, rappresentato in questo atto dall'ing. Evelin Storato, nata a \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile Area Tecnica in virtù di decreto sindacale n° 07 del 14.05.2019 di reg.del.Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in seguito indicato anche come "Locatore"

e

- **SOCIETA' D.T.L. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.**, (C.F. e P.I. n. 02012720245) con sede in Sovizzo (VI), via Risorgimento, n. 55, REA di Vicenza n. 200179, in persona del legale rappresentante Sig. Dotti Lino, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in seguito indicata anche come "Conduttore"

D.T.L. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

36050 SOVIZZO (VI)

Dotti Lino

**PREMESSO CHE:**

- in data 14/12/1994 le sopramenzionate parti hanno sottoscritto una convenzione, successivamente integrata nel 1999, con cui sono stati concordati i servizi di telecomunicazioni, erogati dalla Società DTL srl, mediante installazione di un impianto su porzione di terreno di proprietà comunale, sito in località "Vagina",

catastralmente identificato al catasto terreni del Comune di Grancona, Fg n° 12,

Mappale n° 190 (ora, a seguito di frazionamento del 18/05/2006 n. 104593, Fg n°

12, Mappale n° 655);

- in data 21/09/2005, con delibera di Giunta n. 64, le stesse parti sottoscrivevano un'altra convenzione in sostituzione della precedente con la quale convenivano:

- l'uso gratuito da parte della Società D.T.L. Telecomunicazioni srl della porzione di terreno di proprietà comunale per l'installazione di un impianto per telecomunicazioni;

- l'erogazione su tutto il territorio comunale dei servizi per telecomunicazioni (compreso il noleggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera strumentazione per la visione dei canali televisivi) dietro corrispettivo annuo da parte del Comune di Grancona;

- nel dicembre 2011, il Comune di Grancona, per mutamento della situazione di fatto e per il venir meno dell'interesse pubblico ad usufruire del servizio di diffusione radiotelevisiva, ha manifestato la volontà di recedere dalla suddetta convenzione a far data dal 1° gennaio 2012, comunicando alla Società DTL una proposta di rinegoziazione di una nuova convenzione per la disciplina esclusiva dell'utilizzo del terreno comunale da parte del soggetto privato;

- con delibera di Giunta Comunale del Comune di Grancona n. 27 del 09.05.2013 è stato approvato lo schema della nuova convenzione ed autorizzato il Responsabile dell'Area tecnica alla sua sottoscrizione;

- in data 10 maggio 2013 è stata sottoscritta la convenzione di cui alla delibera di Giunta Comunale di Grancona n. 27 del 09.05.2013;



D.T.L. TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

36050 SOVIZZO (VI)

*Do Ar*

• dato atto che la ditta D.T.L. S.r.l. con sede in Sovizzo, con nota prot. n. 4206 del 13.05.2019, ha richiesto di poter rivedere la convenzione sottoscritta in data 10 maggio 2013 con la possibilità di poter formalizzarne una nuova;

• con delibera di Giunta Comunale di Val Lione n. 82 del 30.05.2019 è stato approvato lo schema del presente atto ed autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica alla sua sottoscrizione.

Tutto ciò premesso le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, assumono gli impegni di seguito riportati:

**ART. 1 – EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e dovranno essere interpretati come unico ed inscindibile elemento contrattuale con le pattuizioni che seguono.

**ART. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE**

1. Il "Locatore", nella sua qualità di proprietario del soprasuolo, concede in locazione al "Conduttore", che accetta, per sé ed i propri aventi causa, la porzione di terreno (di seguito definita anche "immobile"), sito nel territorio di Grancona (VI), in località "Vagina", iscritta al Catasto Terreni di Grancona, Foglio n° 12, Mappale n° 655 (ex Fg. 12, Mappale 190, soppresso a seguito di frazionamento del 18/05/2006 n. 104593), su cui lo stesso comune ha realizzato una piattaforma per telecomunicazioni dove la società D.T.L. TELECOMUNICAZIONI Srl, nel rispetto delle convenzioni menzionate in premessa, ha installato a proprie spese il traliccio e le apparecchiature necessarie (di seguito "impianto") alla funzionalità dell'intera postazione.

*Stedeh*

*Eschen*



D.T.L. TELECOMUNICAZIONI srl  
36050 SOVIZZO (VI)

*Dot. Lico*

2. Il "Locatore" conferma di essere proprietario del soprasuolo e che, attualmente, non insistono diritti di terzi, personali o reali, che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del "Conduttore" che resta, pertanto, manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

*Stefano Scacchi*

3. L'immobile di cui trattasi sarà utilizzato dal "Conduttore" per la gestione di un impianto per telecomunicazioni, comprensivo di tutte le necessarie strutture ed apparecchiature.



4. Il "Conduttore" potrà godere dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto e avrà facoltà di accedere ad esso ed a tutte le aree destinate all'impianto, per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare tutti gli interventi relativi all'installazione, alla conduzione, alla manutenzione ed al controllo dell'impianto.

5. Il "Conduttore" dovrà eseguire tutte quelle opere necessarie a garantire la protezione e la sicurezza di terze persone nei pressi dell'impianto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

D.I.T. TELECOMUNICAZIONI  
36050 SOVIZZO (VI)

6. Si precisa che la piattaforma e la relativa recinzione sono di proprietà del "Locatore", mentre il traliccio e le apparecchiature attualmente presenti sono in proprietà del "Conduttore", sulla base di quanto pattuito con le precedenti convenzioni in premessa richiamate.

*Paola Lucini*

**ART. 3 - DURATA**

1. Il presente contratto avrà la durata di 6 (sei) anni, con decorrenza dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà per altri 6 (sei) anni, se il "Locatore" non eserciti la facoltà di cui al seguente comma 2.

2. Alla prima scadenza contrattuale, il "Locatore" può esercitare la facoltà di non rinnovare il presente contratto, qualora intenda servirsi del bene per lo svolgimento di attività tendenti al perseguimento dei propri fini istituzionali. In tal caso, il "Locatore" deve dichiarare la propria volontà di conseguire la disponibilità dell'immobile locato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, specificando il motivo su cui la disdetta è fondata.

#### ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

1. Il "Conduttore" potrà cedere il presente contratto o sublocare, anche parzialmente, gli spazi locati, a soggetti terzi quali gestori di servizi, telecomunicazioni e operatori di telefonia mobile GSM o UMTS.

2. In caso di sublocazione della porzione concessa ad altri operatori di telefonia mobile GSM o UMTS, verrà inviata comunicazione via raccomandata o PEC al "Locatore" e il canone di locazione verrà aumentato di un importo pari ad € 2.000,00 (euroduemila/00), per ogni operatore di telefonia mobile GSM o UMTS diverso da quelli che, alla sottoscrizione del presente contratto, hanno già in essere un contratto di sublocazione con il "Conduttore".

3. Il nuovo canone decorrerà e sarà versato dalla data di effettiva sublocazione, circostanza che sarà comunicata da parte del "Conduttore" al "Locatore" con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

4. Nel caso in cui uno o più operatori ospitati sull'impianto (sia di quelli già presenti sia di quelli eventualmente che si aggiungessero nel periodo di validità della presente convenzione) dovessero lasciare l'area, il canone di locazione verrà ridotto di € 2.000,00 per ogni operatore in meno, aumentato degli aggiornamenti ISTAT degli anni trascorsi, a far data dal momento della disdetta.

*Frederic Sadeo*



D.T.I. TELECOMUNICAZIONARI  
36050 SOVIZZO (VI)

*Dotti Lino*

5. E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere.

#### ART. 5 - CANONE

1. Il canone annuo è convenuto in € 4.000,00 (euroquattromila/00), specificatamente in € 2.000,00 (euroduemila/00) quale misura fissa, onnicomprensivo per i servizi di telecomunicazione oltre € 2.000,00 (euroduemila/00) per l'operatore di telefonia mobile GSM o UMTS oggi presente, canone che verrà corrisposto in due rate semestrali anticipate di € 2.000,00 (euroduemila/00), da pagarsi entro il giorno 10 di ogni semestre a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Orgiano conto corrente IBAN: IT 92 B 03069.60624 100000046002, intestato al Comune di Val Liona.

2. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, come accertato dall'Istat e pubblicato in G.U. ai sensi della L. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto.

3. In caso di ritardo nel pagamento del canone, decorsi trenta giorni dal ricevimento di lettera di diffida ad adempiere, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, il Comune potrà applicare gli interessi legali sulle somme dovute e invocare la risoluzione del contratto.

#### ART. 6 - RECESSO ANTICIPATO E SCADENZA CONTRATTUALE

1. Il "Conduttore" può recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di 180 giorni da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, fatta in



*Scade*

*Dot. Lic...*

DELL' TELECOMUNICAZIONI  
36050 SOVIZZO (VI)

ogni caso salva la possibilità di recedere per gravi motivi che dovranno essere opportunamente documentati.

2. In caso di recesso anticipato o di scadenza naturale del presente contratto di locazione, il "Conduttore" provvederà a propria cura e spese, entro 90 giorni, alla rimessione in pristino della porzione di terreno oggetto del presente contratto ed alla rimozione di tutte le apparecchiature/installazioni di proprietà. Nel caso in cui sia decorso invano tale termine, il "Conduttore" sarà obbligato a pagare il canone pattuito in proporzione per il periodo eccedente i 90 giorni.

#### ART. 7 – CESSIONE DELL'IMMOBILE E DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Nel caso in cui il "Locatore" intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile oggetto del presente contratto, ovvero assegnare in locazione a terzi l'immobile alla scadenza naturale dello stesso, spetterà al "Conduttore" il diritto di prelazione sia in caso di vendita sia in caso di nuova locazione.

#### ART. 8 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Le spese del presente atto, bolli, registrazione e diritti sono a carico del "Conduttore", mentre le relative incombenze derivanti dalla sottoscrizione saranno curate dal "Locatore".

#### ART. 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio rispettivamente come segue:

COMUNE DI VAL LIONA: Piazza Marconi, n. 1, 36044 Val Liona (VI), PEC: comune.valliona.vi@pecveneto.it

D.T.L. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.: via Risorgimento., n. 55, 36050 Sovizzo (VI), PEC: dtl@pec.it;

#### ART. 10 – DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE



D.T.L. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.  
36050 SOVIZZO (VI)

Dot. Licio

Freem Steeb

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le norme del codice civile.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza, rimanendo esplicitamente escluso l'arbitrato.

#### ART. 11 – PRIVACY

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val Liona.

2. Il "Locatore" informa, inoltre, che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati, nel massimo rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune e nell'ambito dell'ordinaria gestione dello stesso.

#### ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso.

2. Qualsiasi modifica, aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto, dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

3. Il "Conduttore" dichiara espressamente che non sussistono divieti e/o incompatibilità a contrarre con la P.A.

4. Il presente contratto consta di n. 12 articoli e n. 8 facciate, oltre le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Stefano Sceda*  
*Stefano Sceda*  


*Dot. Lucio*  
DIT. TELECOMUNICAZIONI s.p.a.  
36050 SOVIZZO (VI)



PER IL LOCATORE: ing. Evelin Storato.

*Evelin Storato*

PER IL CONDUTTORE: Dott. Lino

*Dott. Lino*

D.T.L. TELECOMUNICAZIONI srl  
38050 SOVIZZO (VI)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le parti specificatamente approvano i seguenti articoli:

art. 2 – Oggetto contrattuale

art. 3 – Durata

art. 4 – Cessione del contratto, dei crediti e sublocazione

art. 5 – Canone

art. 6 – Recesso anticipato e scadenza contrattuale

art. 7 – Cessione dell'immobile e diritto di prelazione

art. 8 - Registrazione del contratto

art. 10 – Disciplina applicabile e foro competente

art. 11 – Privacy

art. 12 – Disposizioni transitorie e finale

Letto, approvato e sottoscritto.



PER IL LOCATORE: ing. Evelin Storato

*Evelin Storato*

PER IL CONDUTTORE: Sig. Lino DOTTI

*Dott. Lino*

D.T.L. TELECOMUNICAZIONI srl  
38050 SOVIZZO (VI)

**AUTENTICA DI FIRME**

n° 8 di rep. del ... 9 LUG, 2019

Certifico io, Dott.ssa Di Como Roberta, Segretario comunale di Val Lione, autorizzato ad autenticare scritture private nell'interesse dell'Ente (Codice fiscale e P.IVA n° 00452360241) ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, "Testo Unico Enti Locali", previa rinuncia all'assistenza dei

testi; fatta con il mio consenso, che i Signori:

- ing. Evelin Storato, nata a \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, il quale

interviene in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di

Val Liona (Codice fiscale e P.IVA n° 00452360241) in virtù di decreto sindacale n°

07 di reg. del 14.05.2019;

- Dotti Lino nato a \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo

atto in qualità di legale rappresentante della **D.T.L. Telecomunicazioni S.r.l.**,

(REA di Vicenza n. 200179, C.F. e P.I. n. 02012720245) con sede in via

Risorgimento n. 55, Sovizzo (VI)

della cui identità personale, io Segretario Comunale, sono certo, hanno firmato alle

ore 10:40 l'atto che precede in mia presenza e vista, in calce e a margini nei fogli

intermedi.

Val Liona, P.zza Marconi, n° 1, il 09 (nove) luglio 2019 (duemiladiciannove)

Il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta DI COMO**

